

## **Sentenza: 21 marzo 2012, n. 64**

**Materia:** federalismo fiscale demaniale; regioni a statuto speciale.

**Limiti violati (dedotti dal ricorrente):** art. 14, lett. o) e artt. 36 e 37 dello Statuto regionale siciliano (L. cost. n. 2/1948), 81 e 119, comma IV, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Regione Sicilia

**Oggetto:** art. 2, commi da I a IV, e 14, comma II, dlgs. 14 marzo 2011, n. 23; altre disposizioni dello stesso decreto legislativo “che possono pregiudicare l’autonomia finanziaria della Regione”.

**Esito:** non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sugli articoli nominativamente individuati; inammissibilità delle altre questioni sollevate

**Estensore nota:** Enrico Righi

Si è di fronte a sentenza interpretativa di rigetto, per di più ove l’interpretazione seguita dalla Corte è sistematica e addirittura letterale nella parte della norma richiamata a sistema.

La Regione siciliana impugna il decreto legislativo n. 23/2011 (sul cosiddetto federalismo fiscale municipale), limitatamente alle disposizioni in epigrafe indicate, deducendone un contrasto con gli articoli 36 e 37 del proprio Statuto speciale, nonché, limitatamente all’art. 14, comma II, del dlgs citato, anche con gli artt. 81 e 119, comma IV, Cost.. L’art. 2 del decreto violerebbe anche l’art. 14 dello Statuto speciale.

È noto che il decreto legislativo è stato emanato in attuazione della legge n. 42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale).

Dopo aver riepilogato le entrate tributarie riferibili a tributi erariali o a compartecipazioni a tributi erariali attribuite direttamente ai comuni dalla normativa, normativa i cui effetti risultano essere stati per altro anticipati di un anno, la regione ricorrente giunge a sostenere che tale disciplina si applicherebbe anche alle regioni a statuto speciale, in virtù dell’art. 14, comma II, del decreto legislativo.

Ad avviso della Regione siciliana, per questa via si sottrarrebbero risorse alle casse regionali, cui spetterebbero per Statuto (in base agli artt. 36 e 37, che riservano alla Regione le quote di tributi erariali riscosse sul territorio).

Non sarebbe sufficiente a fugare ogni dubbio di legittimità costituzionale, secondo la difesa regionale, neppure la previsione secondo cui l’applicazione del decreto nei confronti degli enti ad autonomia speciale avverrebbe “*nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009*” (art. 14, comma II). Le successive lettere a) e b) dello stesso comma II dell’art. 14 del decreto legislativo detterebbero anzi una disciplina che lascia presupporre l’applicazione del decreto nelle regioni a statuto speciale.

Secondo la difesa erariale invece proprio il rinvio all’art. 27 della legge delega costituirebbe la garanzia di tutela delle regioni ad autonomia differenziata. La citata disposizione prevede che l’applicazione del federalismo fiscale nelle regioni a statuto speciale avvenga tramite lo strumento delle norme di attuazione dei rispettivi statuti, quindi senza poter prescindere da un’intesa fra Stato e regione interessata

L’Avvocatura dello Stato fa inoltre notare come il generico richiamo a norme “che possono pregiudicare l’autonomia finanziaria della Regione” ridondi inammissibilità per indeterminatezza dell’impugnazione.

La Corte provvede innanzi tutto a delimitare l'impugnativa dell'art. 2 del dlgs. citato come riferita solo ai commi da 1 a 4 di tale articolo, mancando qualsiasi censura riferibile agli altri commi.

Rileva che il denunciato contrasto dell'art. 2 del decreto legislativo con l'art. 14 dello Statuto siciliano vale a significare che la Regione contesta l'attribuzione di competenze ulteriori conferite ai comuni con lo strumento della legge ordinaria statale. Lo statuto siciliano, approvato con legge costituzionale, riserva infatti all'Assemblea regionale la competenza esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative". Quest'ultima sarebbe un'implicazione istituzionale importante dell'attribuzione diretta ai comuni del gettito tributario erariale.

Secondariamente, dichiara la inammissibilità delle censure relative alle "ulteriori disposizioni del medesimo decreto che possono pregiudicare l'autonomia finanziaria della Regione", in quanto la legge 11 marzo 1953, n. 87 onera il ricorrente di individuare con esattezza la disposizione di legge statale o regionale oggetto della censura di legittimità costituzionale.

Riguardo alla linea difensiva dell'Avvocatura di Stato, la Corte precisa che l'argomentazione circa l'art. 27 della legge delega è tipicamente un'argomentazione di merito e non può essere utilizzata in funzione di censura di ammissibilità, come invece preteso negli atti difensivi.

Nel merito, la Corte statuisce che sussiste un contrasto solo apparente fra lo Statuto speciale siciliano e le norme del decreto impugnato che devolvono direttamente ai comuni le quote di tributi erariali. In realtà, una semplice interpretazione sistematica fondata sul richiamo dell'art. 14, comma 2, dello stesso decreto, che prevede che il decreto "si applica nei confronti delle regioni a statuto speciale" solo "nel rispetto dei rispettivi statuti" rende inoperante nei confronti della Regione Sicilia la disciplina di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 2 del decreto.

La conclusione, secondo la Corte, è in linea ed anzi risulta avvalorata dalla legge delega (legge n. 42/2009), la quale appunto prevede una clausola di salvaguardia per le regioni ad autonomia differenziata, le quali devono sì concorrere agli obiettivi di equilibrio finanziario, ma secondo le modalità proprie dei rispettivi statuti. Si tratta, a ben vedere, della medesima argomentazione originariamente proposta in rito in maniera impropria dalla difesa erariale, riproposta nella fase di merito.

L'applicazione della disciplina di dettaglio del decreto non è dunque imposta nel territorio della Regione siciliana.

La questione di legittimità dei commi da 1 a 4 dell'art. 2 del dlgs. 23/2011 conclusivamente non è fondata, in quanto basata su presupposto interpretativo erroneo. Risultano del pari infondate le altre questioni fondate sul medesimo presupposto.